



**- NEWS N°12 DICEMBRE 2019 -**  
**LA NEWSLETTER CHE TI TIENE AGGIORNATO**

**ANTINCENDIO, DAL 21 DICEMBRE OPERATIVE LE NUOVE NORME PER IMPIANTI TERMICI**

**LA NORMA SI APPLICA SIA AGLI IMPIANTI DI NUOVA REALIZZAZIONE SIA A QUELLI ESISTENTI**

Entrano in vigore il prossimo 21 dicembre le nuove norme antincendio per gli impianti termici di portata complessiva superiore a 35 kW, come ad esempio le centrali termiche per il riscaldamento di condomini e scuole.

È stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 8 novembre 2019 che contiene la nuova regola tecnica per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi, che va a modificare il **DM 12 aprile 1996** sulla sicurezza degli impianti termici.

**Antincendio impianti termici: campo di applicazione**

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alla progettazione, realizzazione e esercizio degli **impianti per la produzione di calore civili extradomestici** di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi utilizzati per: 1) climatizzazione di edifici e ambienti; 2) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore; 3) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani; 4) lavaggio biancheria e sterilizzazione; 5) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie.

**Più apparecchi alimentati a gas installati nello stesso locale** sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati; di conseguenza se la somma risulta essere maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del decreto.

**All'interno di una unità immobiliare ad uso abitativo**, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.

**Prevenzione incendi: norme per impianti nuovi ed esistenti**

La nuova regola tecnica **si applica agli impianti di nuova realizzazione e a quelli esistenti** alla data di emanazione del decreto.

**Non è previsto alcun adeguamento** alle nuove disposizioni per gli impianti esistenti di portata termica superiore a 116 kW approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta.

Non è richiesta la conformità alla nuova regola tecnica anche per gli impianti esistenti alla data di emanazione del decreto e di **portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW**, realizzati in conformità alla previgente normativa, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.



Per approfondimenti si rimanda a

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/15/19A07085/sg>